

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
n. 5

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONGIELLO, ANTEZZA, BELLANOVA, BIONDELLI, BLAZINA, BORGHI, CAPONE, CARBONE, CARDINALE, CARRA, CASATI, CASSANO, CATANIA, CENNI, CERA, CIMBRO, COVA, COVELLO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, DECARO, DI GIOIA, MARCO DI MAIO, CINZIA MARIA FONTANA, FONTANELLI, GADDA, GARAVINI, GASPARINI, GINEFRA, GOZI, GULLO, IORI, LAURICELLA, LODOLINI, LOSACCO, MALPEZZI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANO, MARTELLI, MARZANO, MOGHERINI, MONACO, MONTRONI, MORANI, MORETTI, NARDELLA, OLIVERIO, PELILLO, PETRINI, PICIERNO, RAMPI, REALACCI, RUBINATO, SANI, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SCANU, SENALDI, TARICCO, TERROSI, TIDEI, TULLO, VALIANTE, VELO, VENITTELLI, VENTRICELLI, VERINI, ZARDINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

Presentata il 6 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo le stime di Sos Impresa-Confesercenti, contenute nel XII Rapporto 2010, dal titolo « Le mani delle criminalità sulle imprese », il valore della contraffazione per il mercato nazionale si attesterebbe in circa 6,5 miliardi di euro. Secondo Confindustria la cifra complessiva generata dalla contraffazione ammonterebbe a 7 miliardi di euro, mentre a livello internazionale l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) valuta che la quota di presenza delle produzioni contraffatte sia di circa l'8 per cento del totale.

Le cifre del fenomeno del falso presente sul nostro Paese (senza considerare la

quota di merci contraffatte che dallo Stato italiano finiscono all'estero), secondo una ricerca pubblicata dal Centro studi investimenti sociali (Censis) nell'aprile del 2009, consisterebbero in un fatturato di 109 miliardi di euro per il 2008, in una perdita per il bilancio pubblico in termini di mancate entrate fiscali di circa 5,281 miliardi di euro, pari quindi a circa il 2,5 per cento del gettito totale dello Stato.

Il Censis stima che l'eliminazione di questo problema garantirebbe quasi 130 mila nuovi posti di lavoro.

Attualmente la presenza di prodotti contraffatti riguarda quasi tutti i settori merceologici con percentuali più elevate

nel settore calzaturiero e della pelletteria. Un riguardo speciale, però, deve essere rivolto al comparto agroalimentare.

Il settore agroalimentare ed agroindustriale nazionale, stando ai dati forniti dalle maggiori organizzazioni professionali agricole, produce circa 150 miliardi di euro come valore assoluto. Il peso maggiore del predetto valore è rappresentato dai prodotti tipici e da quelli designati con denominazioni di origine geografiche, trattandosi di produzioni che evocano nei consumatori di tutto il mondo elevati caratteristiche di qualità, di autenticità e di corrispondenze tra sicurezza alimentare e rispetto di tradizioni rurali.

I fenomeni della contraffazione e delle imitazioni agroalimentari ed enogastronomiche, il cosiddetto *italian sounding*, recherebbero alle imprese italiane un danno in termini di esportazioni di circa 60 miliardi di euro, divisi per circa 6 miliardi in contraffazione e in circa 54 miliardi di euro in pratiche relative all'*italian sounding*.

In Europa l'imitazione dei prodotti agroalimentari italiani raggiunge un valore di circa 26-27 miliardi di euro, a fronte di un controvalore delle esportazioni di circa 13 miliardi di euro. In pratica, per ogni prodotto italiano esportato legalmente nell'Unione europea, ne esistono almeno due imitati o falsi.

Negli Stati Uniti la situazione sarebbe ancora più negativa: a fronte di un valore certificato delle esportazioni di circa 3 miliardi di euro, si registra un controvalore di prodotti riferibili all'origine italiana di circa 24 miliardi di euro, ossia 8 prodotti falsamente italiani contro 1 prodotto esportato ed effettivamente di origine italiana.

Il fenomeno dell'*italian sounding* che consiste nel presentare sui mercati commerciali, prodotti recanti un insieme di nomi italiani, loghi, immagini e simboli chiaramente riconducibili all'Italia, senza che ciò corrisponda ad una effettiva realtà, ultimamente sta assumendo aspetti sempre più preoccupanti.

I principali Stati dell'Unione europea in cui si riscontrano i maggiori casi di imi-

tazioni e di contraffazioni sono la Germania, l'Olanda, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi scandinavi. In particolare in Germania ed in Olanda, per ogni prodotto effettivamente italiano presente sui mercati, ve ne sono altri 3 falsi o imitati.

In ambito mondiale, l'imitazione irregolare dell'italianità si registra soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, nel Brasile, nel Messico, in Australia, in Russia ed in Nuova Zelanda.

L'eliminazione di questo particolare fenomeno potrebbe rappresentare per le nostre imprese un maggior volume di esportazione alimentare e una più consolidata reputazione nei consumatori internazionali verso la qualità, la genuinità e la tradizionalità delle produzioni nazionali.

Nella passata XVI legislatura per approfondire questi preoccupanti fenomeni e per individuare strumenti validi, atti a contrastarli, è stata istituita una specifica Commissione di inchiesta, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Tale Commissione ha operato per circa tre anni tenendo 69 sedute e approvando, al termine dei lavori, quattro documenti, ossia la relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare (Doc. XXII-bis, n. 2), la relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco (Doc. XXII-bis, n. 6), la relazione sulla contraffazione nel settore tessile e delle moda (Doc. XXII-bis, n. 7) e la relazione sulla pirateria digitale in rete (Doc. XXII-bis, n. 8).

Il lavoro della Commissione è stato assai proficuo ed illuminante ma sicuramente non esaustivo e soprattutto limitato da problemi di staticità, mentre i fenomeni affrontati hanno la caratteristica di essere in continua evoluzione e progressivi.

Anche per questi motivi molti componenti la Commissione avevano auspicato di non disperdere il lavoro prodotto dalla stessa e di continuarlo, eventualmente anche rendendo permanente questo formidabile organo parlamentare.

Sulla base di quanto brevemente descritto e tenendo conto della necessità di

conseguire maggiori conoscenze sui fenomeni elusivi e illegali in campo commerciale, con la presente proposta di istituzione di una commissione di inchiesta, si intende fornire una soluzione di continuità ai lavori svolti nella XVI legislatura ed

affrontare le altre materie non ancora indagate.

L'auspicio è che il Parlamento esamini ed approvi in tempi brevi la presente proposta e che immediatamente la Commissione possa iniziare le proprie attività.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale di seguito denominata « Commissione », con l'obiettivo di approfondire la loro conoscenza al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea.

2. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per « merci contraffatte »: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;

b) per « merci usurpative »: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale, che rendono inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci.

4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, in particolare per quanto riguarda:

a) le merci contraffatte e usurpative vendute sul territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

b) le merci contraffatte e usurpative che transitano sul territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;

e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;

f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico;

g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto a partire da quello doganale;

h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione nel territorio nazionale di merci contraffatte e usurpative, e infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

i) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

l) le risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle atti-

vità connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale;

m) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento;

n) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti;

o) le buone prassi e la normativa applicata in altri Paesi membri dell'Unione europea;

p) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo;

q) l'interazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le norme vigenti in materia di promozione dell'innovazione.

r) le questioni relative al fenomeno dell'*italian sounding*, nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale « *Made in Italy* » e delle altre denominazioni che legano le produzioni di qualità all'origine italiana.

ART. 2.

(*Composizione e durata*).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.

4. La Commissione ogni dodici mesi, e comunque al termine dei lavori, presenta

una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi ed agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi ed uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in

materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, nonché di esperti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori economici interessati.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali

e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170220000430